

Proponente: 91.B
Proposta: 2026/46
del 16/01/2026



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 66
del 16/01/2026

CULTURA INTERCULTURA GIOVANI UNIVERSITA'

Dirigente: RINALDI dott. Nando

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI AFFERENTI ALLA U.O.C. GESTIONE ATTIVITÀ CULTURALI, INTERCULTURA, GIOVANI, UNIVERSITÀ NEI QUALI VIGE IL DIVIETO DI FUMO E DEI PREPOSTI AL CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI DIVIETI DI LEGGE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con legge 11 novembre 1975, n. 584 veniva introdotto il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995 venivano forniti criteri per l'individuazione dei locali in cui si applica il divieto, tra i quali:
3a) (...) tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l'esercizio delle relative attività, sempre che si tratti – in entrambi i casi – di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico,
3b) per locale “aperto al pubblico” s'intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti”;
- con la suddetta direttiva si prevedevano altresì i seguenti adempimenti:
4a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
4b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzazioni e di riferirne all'autorità competente, come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”;
- con circolare n. 4 del 28 marzo 2001 del Ministro della Sanità venivano date ulteriori interpretazioni ed applicazioni delle leggi vigenti in materia di fumo, tra le quali si stabiliva che “I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati, devono essere apposti i cartelli di divieto”;
- l'art. 52 della legge 28.12.2001, n.448 ha rideterminato le sanzioni amministrative.

Richiamata la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e la circolare 17 dicembre 2004 del Ministro della Salute recante indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” della precitata legge n. 3/2003.

Ritenuto doversi provvedere in merito.

Visti:

- il D. Lgs n. 267/00, e in particolare l'art. 107, 3° comma;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- l'art.14 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1. il divieto di fumare in tutti i locali afferenti alla U.O.C. Gestione Attività Culturali, Intercultura, Giovani, Università ubicati in Piazza A. Casotti, 1 – 42121 Reggio Emilia, nonché sui mezzi a disposizione, precisando che i locali sono costituiti da ingressi, atri, corridoi, scale, sale riunioni, servizi igienici, spazi ristoro, locali tecnici, di servizio, archivi, depositi e tutti gli uffici;

2. di individuare quali preposti alla vigilanza oltre al sottoscritto dirigente, i seguenti funzionari:

➤ **dott.ssa Silvana Barbieri**

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim Servizio
Cultura Intercultura Giovani Università
dott. Nando Rinaldi